

Studio Tecnico *gianfranco vitali ingegnere*

26866 S. Angelo Lod. (LO) – Via Legnano, 15
tel. 0371/91181 - fax 02/700426187 - cell. 333/3139502
e-mail: ingvitali@alice.it - gianfranco.vitali@ingpec.eu

Oggetto: Riconoscimento formazione pregressa e norme transitorie.

Con riferimento a quanto in oggetto e visti:

l'”Accordo (naz.) del 21/12/2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR).” indicato nel prosieguo CSR-21.12.2011 e l'”Accordo (naz.) del 25/07/2012 - Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante "Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni". (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012).” nel prosieguo indicato CSR-25.07.2012

segnalo

le differenti modalità applicative, da intendersi minime per il settore ATECO di riferimento (con la possibilità, ove ne ricorrano le condizioni¹, di prevedere un percorso formativo ridotto e la obbligatorietà, ove ne ricorrano le condizioni², di prevedere un percorso formativo più gravoso), per l'ottemperanza alle prescrizioni di cui ai disposti normativi indicati che, limitatamente, alla formazione delle figure di Preposto e Dirigente³ costituiscono presunzione di ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e smi:

Caso 1 - LAVORATORI GIA' FORMATI per i quali, alla data di entrata in vigore dell'accordo CSR-21.11.201 (11.01.2012), il datore di lavoro possa comprovare lo svolgimento nell'ultimo quinquennio di percorsi formativi conformi al D.Lgs. 81/2008 (Rif. CSR 25.07.2012: Sia in relazione alla attività formativa pregressa svolta da lavoratori o preposti sia in relazione a quella, sempre pregressa, svolta dal dirigente, il datore di lavoro deve, comprovare - con idonea documentazione e/o attraverso qualsiasi mezzo idoneo allo scopo - l'avvenuto svolgimento della attività formativa e la coerenza della medesima rispetto alla normativa previgente agli accordi (la quale, quindi, potrà legittimamente far riferimento a durata dei corsi diversa ed inferiore a quella degli accordi del 21 dicembre 2011)).

Il datore di lavoro che vuole avvalersi delle previsioni normative indicate deve:

¹ **CSR-21.11.2011.**

I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.

² **CSR-25.07.2012.**

..... ove la valutazione dei rischi di una azienda la cui classificazione ATECO prevede l'avvio dei lavoratori a corsi a rischio "basso" evidenzia l'esistenza di rischi particolari, tale circostanza determina la necessità di programmare e realizzare corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio

³ **CSR-25.07.2012.**

Rispetto ai dirigenti e ai preposti, come rimarcato alla "Premessa" dell'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, la applicazione dei contenuti dell'accordo è facoltativa costituendo, tuttavia, principio di prova in ordine al rispetto delle previsioni,

- certificare la formazione pregressa acquisendo idonea documentazione probante
- ottemperare (per i lavoratori ed i preposti), nel caso in cui la formazione pregressa sia stata erogata da più di 5 anni, all'obbligo di aggiornamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.

Nota1-PREPOSTI e DIRIGENTI in “carica” alla data 11.01.2012 (Rif. CSR-25.07.2012 "*unicamente in sede di prima applicazione*" (quindi, con previsione destinata ad esaurire la propria efficacia una volta completato l'arco temporale individuato dall'accordo)):

il datore di lavoro che non abbia già avviato a corsi di formazione coerenti con il ruolo svolto in azienda i dirigenti o i preposti in forza alla propria azienda possa procedere a tale avvio (sempre in relazione a corsi che siano coerenti con i contenuti dell'accordo) in modo che i relativi corsi si concludano entro e non oltre 18 mesi dalla pubblicazione dell'accordo (11 gennaio 2012). si evidenzia come il termine di riferimento per il completamento del percorso formativo particolare e aggiuntivo da preposto sia quello appena richiamato (18 mesi) e non, invece, quello di 12 mesi erroneamente indicato al punto 11, lettera a), ultimo periodo, dell'accordo ex articolo 37 del "testo unico".

Nota2-DIRIGENTI (Rif. CSR-25.07.2012):

.... non è tenuto a frequentare il corso di formazione il dirigente che dimostri di aver svolto, alla data di pubblicazione dell'accordo ex articolo 37 del "testo unico", una formazione con i contenuti previsti all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 o con i contenuti del Modulo A per ASPP/RSPP, anche se di durata inferiore,

NOTA 3 (Rif. CSR-21.12.2011):

10 Disposizioni transitorie

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti (CON INCARICO ANTECEDENTE ED IN ESSERE IN DATA 11.02.2012) a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.

Il personale di nuova assunzione (O A FRONTE DI INCARICO SUCCESSIVO ALLA DATA 11.01.2012) deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione O ALL'ADIBIZIONE AL NUOVO INCARICO. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.

Caso 2 - LAVORATORI NON FORMATI alla data dell'11.01.2012 ma in presenza di PERCORSI FORMATIVI già organizzati ed approvati "formalmente e documentalmente" prima dell'11 gennaio 2012. L'indicazione documentalmente (Rif. CSR-25.07.2012: L'indicazione relativa alla necessità che i corsi “siano stati” va intesa nel senso che deve esistere una documentazione (quali, ad esempio, una richiesta di finanziamento o di riconoscimento avanzata per un determinato corso, un bando, un programma puntuale di attività che risulti da un accordo collettivo o, ancora, un **verbale di riunione periodica**) che dimostri che, alla data dell'11 gennaio 2012, i corsi fossero già stati organizzati e approvati alla data dell'11.01.2012.

Il datore di lavoro che vuole avvalersi delle previsioni normative indicate deve:

- garantire la conclusione dei percorsi formativi, progettati e pianificati secondo la previgente normativa, entro la data 11.01.2013
- ottemperare a far data dalla conclusione dei percorsi formativi agli obblighi di aggiornamento quinquennale previsti.

S. Angelo Lod. 01 dicembre 2012

il RSPP gianfranco vitali ingegnere